

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 novembre 2017, n. 261 D.D. n. 136 del 03/06/2015 ad oggetto "Art. 24, comma 5-bis della L.R. 28 maggio 2004, n.8 e s.m.i.. "BIOCLINICAL LAB. S.R.L.", con sede in Villa Castelli (BR), alla Via Lombardia n. 26. Mantenimento dell'accreditamento istituzionale a seguito di trasformazione da ditta individuale in Società a responsabilità limitata.". Precisazioni.

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 18 del 18/11/2014 e n. 166 del 26/11/2014 rispettivamente di assegnazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento e di incardinamento nell'Ufficio 5 – Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevedeva:

- all'art. 10, comma 1, punto 2 bis, quale ipotesi di trasmissibilità dell'autorizzazione ad un soggetto diverso da quello autorizzato, quella del "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio";
- all'art. 24, comma 5 bis che "La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma 1 dell'art.10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti".

Con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 03/06/2015 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), ai sensi dell'art. 24, comma 5 bis della L.R. n. 8/04 e s.m.i., ha disposto il mantenimento dell'accreditamento già posseduto dal "Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche" della Dott.ssa Pompea Argentina, sito in Villa Castelli (BR) alla Via Lombardia n. 26, in capo alla "BIOCLINICAL LAB. S.R.L.", con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento in capo alla suddetta S.r.l. è subordinato, tra l'altro, al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto già autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 10, co. 1, punto 2-bis della L.R. n. 8/04 s.m.i..

La L. R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:

- all’art. 9, comma 2, che *“L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile”*;
- all’art. 24, comma 5, che *“il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”*

Con Pec del 23/06/2017 ad oggetto *“richiesta modifica clausola restrittiva”*, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 1514 del 29/06/2017, la dott.ssa Cavallo Tiziana ha trasmesso la nota di pari oggetto e data con la quale ha rappresentato quanto segue:

“La sottoscritta dott.ssa Tiziana Cavallo, legale rappresentante del laboratorio analisi Bioclinical lab srl, con sede a Villa Castelli in Via Lombardia, 26 accreditata con SSR mediante determinazione dirigenziale dell’Assessorato alle Politiche della salute n. 136 del 03/06/2015,

- *vista la clausola in essa contenuta relativa al vincolo della permanenza di una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale al soggetto autorizzato all’esercizio*
- *considerato che tale vincolo appare superato visto analoghi provvedimenti adottati da codesto ufficio*
- *considerata la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate di diagnostica di laboratorio prevista dalla legge 23/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007)*

Chiede Che tale clausola restrittiva sia eliminata dal provvedimento su citato mediante apposita determina.”

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato che non è più vigente la sopra riportata disposizione dell’art. 10, comma 1, punto 2 bis della L.R. n. 8/2004;

vista l’esplicita richiesta del legale rappresentante della società in ordine alla cancellazione della *“clausola restrittiva dal provvedimento su citato mediante apposita determina”*;

si propone di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 136 del 03/06/2015 del Servizio PAOSA, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella *“BIOCLINICAL LAB S.R.L.”* della dott.ssa Argentina Pompea, soggetto originariamente autorizzato all’esercizio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Mauro Nicastro

**Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell'offerta**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di precisare che non risulta più applicabile la clausola, contenuta nella D.D. n. 136 del 03/06/2015 del Servizio PAOSA, in ordine al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella "BIOCLINICAL LAB S.R.L." della dott.ssa Argentina Pompea, soggetto originariamente autorizzato all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del "BIOCLINICAL LAB S.R.L.", con sede in Villa Castelli (BR) alla Via Lombardia n. 26;
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Villa Castelli (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso